214/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80191** del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Ruberto (c.f. RBRGRL76C06F880O) del Foro di Velletri,

contro

- **Inps**, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q),
- **Ministero della difesa, Comando generale dell'Arma dei Carabinieri** (c.f. 97906210584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

Visto il ricorso e gli atti di causa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Uditi all'udienza del 20 maggio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Gabriele Ruberto per il ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli, su delega dell'avv. Filippo Mangiapane, per l'Inps. Nessuno è comparso per il Ministero della difesa, Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Premesso in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1. Con ricorso del 3 novembre 2023 il sig. XX chiedeva l'annullamento del verbale di visita medico-collegiale della Asl omissis, UOSD Medicina Legale, Presidio di omissis (omissis), prot. n. omissis Del 20 dicembre 2019, Pos. n. omissis Ass. Incollocabilità, Posizione omissis; del provvedimento Inps di omissis, prot. n. omissis del 13 giugno 2022; e del provvedimento Inps di omissis, prot. n. omissis del 12 luglio 2022, nonché di ogni atto presupposto o successivo che aveva determinato la revoca dell'assegno di incollocabilità e il recupero delle somme percepite nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2022.

Rappresentava di essere un maresciallo aiutante SUPS dei Carabinieri in quiescenza dal 30 maggio 2011,

titolare di pensione diretta e, dal 21 febbraio 2014, di pensione privilegiata diretta. Con decreto n. 347 del 6 novembre 2015 gli era stato altresì riconosciuto l'assegno di incollocabilità fino al 31 dicembre 2019.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'11 giugno 2019 chiedeva il rinnovo di tale assegno.

Il 2 dicembre 2019 effettuava una visita presso l'Ospedale Generale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli, che evidenziava un aggravamento della condizione di limitazione della forza prensile delle dita lunghe e delle attività lavorative specifiche, causa l'incompleta chiusura della mano.

L'11 dicembre 2019 effettuava la visita innanzi alla Commissione medica collegiale della Asl.

Il 13 giugno 2022 l'Inps gli comunicava di aver rideterminato l'importo della pensione con decorrenza 1° agosto 2022 sulla base del verbale della Asl di omissis del 20 dicembre 2019, al medesimo non comunicato (ricevuto solo in data 5 agosto 2022 a seguito di istanza di accesso), che aveva revocato l'assegno di incollocabilità dal 1° gennaio 2020. Contestualmente l'Inps faceva presente che avrebbe recuperato la somma di euro 51.163,64 *medio tempore* erogata in eccesso.

Il 12 luglio 2022 l'Inps gli comunicava che il

presunto indebito di euro 51.163,64 si era ridotto a 5.311,87 a seguito dell'incameramento di quanto a lui spettante in applicazione del provvedimento Inps del 5 luglio 2022 che, in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 456/2020, gli aveva riconosciuto un credito pensionistico pari a euro 45.851,77.

Il 29 marzo 2023 l'Inps rigettava il ricorso amministrativo da lui presentato al Comitato di Vigilanza avverso il provvedimento del 13 giugno 2022 (con il quale era stato rideterminato il trattamento pensionistico spettante), asserendo che la compensazione del presunto debito era legittima in base alla circolare Inps n. 47/2018.

Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva, in primo luogo, di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 104, d.p.r. n. 1092/1973 e all'art. 20, d.p.r. n. 915/1978, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 senza soluzione di continuità con il precedente provvedimento e, pertanto, di condannare l'Inps e il Ministero della difesa a riconoscere tale assegno e a corrispondere le somme arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data dell'effettivo soddisfo, con restituzione di quanto illegittimamente incamerato dall'Inps sulla base dei

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

provvedimenti impugnati. Affermava la nullità del verbale della Asl del 20 dicembre 2019 in quanto viziato per eccesso di potere per carente motivazione, atteso che la Commissione medica non aveva indicato le ragioni sottese alla revoca del beneficio e che recava un giudizio illogico, contraddittorio e forse frutto di errore materiale, in quanto per l'esame obiettivo e la diagnosi faceva riferimento al verbale precedente, ove il beneficio era stato riconosciuto, senza indicare il motivo della revoca del beneficio; inoltre il modello non era stato compilato in tutte le sue parti. Richiamava gli esiti della visita del 2 dicembre 2019 presso l'ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli e il parere del 25 luglio 2023 del dott. omissis,
che confermavano la spettanza del beneficio. Chiedeva di disporre CTU medico legale per confermare tale diagnosi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nell'ipotesi di mancato o parziale riconoscimento dell'assegno di incollocabilità, chiedeva di dichiarare comunque che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 206, d.p.r. n. 1092/1973, non era tenuto alla restituzione della somma *medio tempore* percepita di euro 51.163,64. Infatti, aveva percepito tale somma in assoluta buona fede. La richiesta di

restituzione non indicava sue condotte dolose. Erano passati oltre due anni e mezzo tra la visita e la comunicazione del provvedimento impugnato e aveva potuto consultare il verbale solo a seguito di richiesta di accesso.

Infine, affermava l'illegittimità della compensazione operata dall'Inps, richiamando il disposto dell'art. 69, l. n. 153/1969 e il duplice limite posto alla possibilità di recupero, in quanto la somma oggetto di trattenuta non poteva superare la misura di un quinto della pensione e doveva essere fatto salvo il trattamento minimo. Inoltre, non sussisteva il requisito della compensazione impropria, stante la diversità dei presupposti dei due rapporti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 9 maggio 2024 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 156 c.g.c.

Affermava la legittimità della revoca dell'assegno di incollocabilità, precisando che si trattava di una mancata proroga. Richiamava i presupposti previsti dall'art. 104, d.p.r. n. 1092/1973. Con il verbale del 20 dicembre 2019 la Asl aveva accertato la non spettanza del beneficio sulla base delle medesime condizioni cliniche accertate con il precedente

verbale, il quale aveva ritenuto il beneficio erogabile fino al 31 dicembre 2019. La motivazione era assicurata dal richiamo *per relationem* al precedente accertamento. Nessun comportamento negligente poteva addebitarsi all'Istituto per la mancata spedizione della copia del verbale al ricorrente da parte della Asl.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In via istruttoria, si opponeva alla CTU, nominando in subordine i consulenti di parte.

In merito all'asserita irripetibilità dell'indebito, richiamava l'art. 205, d.p.r. n. 1092/1973, evidenziando che il provvedimento di recupero era stato emesso entro il triennio dal verbale della Asl. Escludeva l'applicazione della normativa richiamata dal ricorrente, trattandosi non della revoca o modifica di un trattamento pensionistico, ma della mancata proroga di un elemento accessorio derivante dal venir meno del presupposto legittimante. L'art. 206, d.p.r. n. 1092/1973, essendo norma di carattere eccezionale e derogatorio, non era suscettibile di interpretazione analogica ed era quindi applicabile esclusivamente ai provvedimenti di revoca o modifica di pensioni definitive. La prestazione eseguita era suscettibile di recupero in base ai principi generali in materia di indebito oggettivo di cui all'art. 2033

c.c., nei limiti della prescrizione decennale, a nulla rilevando l'elemento psicologico.

Richiamata la circolare Inps n. 47/2018, affermava l'infondatezza della domanda di restituzione della somma trattenuta in compensazione, sussistendo i presupposti della compensazione atecnica. Il recupero rateale non escludeva la possibilità di compensare somme arretrate derivanti da riliquidazioni in caso di compensazione impropria. Nel caso concreto, alla data del gennaio 2020 non sarebbe stato possibile il recupero rateale perché il trattamento di controparte era già gravato da ritenute per cessione e prestiti.

L'Inps proponeva altresì domanda riconvenzionale. Evidenziava che la sentenza di questa Sezione n. 456/2020, dalla quale si era originato il credito del ricorrente oggetto di compensazione impropria, era stata parzialmente riformata con sentenza n. 541/2022 della Sezione II di appello, con conseguente necessità di un nuovo ricalcolo in diminuzione della pensione spettante, e di un conseguente ricalcolo anche del minore credito spettante al ricorrente, nonché con la maturazione di un ulteriore indebito per i ratei mensili percepiti in eccesso dal luglio 2022 alla data della riliquidazione (indicata quale oggetto di separato provvedimento in corso di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

predisposizione al momento della memoria).

Ne conseguiva che, in caso di accoglimento di taluna delle domande di controparte, con conseguente accertamento dell'inesistenza o dell'irripetibilità dell'indebito, l'Inps poteva essere condannato non alla restituzione dell'intero importo di euro 45.851,77, recuperato a titolo di compensazione ma all'inferiore importo risultante dall'applicazione della sentenza di appello. In caso di rigetto delle domande di controparte e di conferma dell'indebito, il calcolo in compensazione doveva essere rideterminato in relazione all'importo dovuto in base alla riliquidazione da effettuarsi in conformità alla sentenza di appello. Inoltre, atteso che nelle more il ricorrente aveva continuato a percepire i ratei di pensione commisurati al computo effettuato in base alla sentenza di primo grado, si era determinato un ulteriore indebito per ratei percepiti e non dovuti. Pertanto, nel caso di ripristino dell'assegno di incollocabilità o di annullamento dell'indebito, l'Inps chiedeva in via riconvenzionale di disporre la compensazione tra quanto eventualmente dovuto in restituzione a controparte e quanto effettivamente dovuto da controparte all'Inps in esecuzione della sentenza della Sezione II d'appello n. 541/2022.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In subordine, chiedeva di ritenere la non debenza di interessi e rivalutazione sull'eventuale restituzione dei ratei trattenuti o di dichiarare dovuti i soli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale.

3. Con memoria del 4 giugno 2024 il ricorrente ribadiva le richieste formulate e le relative motivazioni. Lo stesso Istituto aveva definito il provvedimento impugnato quale revoca dell'assegno di incollocabilità e non aveva disconosciuto la documentazione medica prodotta dal ricorrente. Il verbale della Asl oggetto di contestazione si era riportato ad una precedente valutazione in cui il beneficio era stato riconosciuto e, in presenza di un peggioramento certificato da una struttura pubblica, aveva revocato il beneficio senza alcuna motivazione. Insisteva per l'ammissione di CTU medico legale per accertare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio e, in caso positivo, la relativa durata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ribadiva l'irripetibilità delle somme, richiamando la circolare Inps n. 47/2018 e il principio di tutela dell'affidamento del percettore in buona fede dell'indebito, con la conseguenza che l'Inps non aveva il potere di compensare il presunto debito con l'incameramento della somma di euro 45.851,77

percepita in buona fede e senza dolo. La pronuncia di appello richiamata dall'Inps era successiva al provvedimento di compensazione e, quindi, non inficiava il diritto del ricorrente di riavere indietro l'intera somma indebitamente sottratta. Dunque, l'Inps avrebbe dovuto restituire l'intero importo, salvo recuperare la differenza al netto dei ricalcoli compiuti in base alla pronuncia della Sezione II d'appello n. 541/2022 con modalità rateali.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ribadiva l'assenza dei presupposti per la compensazione impropria, trattandosi di crediti relativi a rapporti diversi, e l'applicabilità all'eventuale recupero dei limiti previsti dall'art. 69, l. n. 153/1969. Sosteneva l'infondatezza delle affermazioni sull'asserita impossibilità di un recupero rateale a causa di altri debiti del ricorrente. Affermava la necessità di disporre l'immediata restituzione della somma di euro 45.851,77, ancor prima delle determinazioni inerenti al riconoscimento dell'assegno di incollocabilità.

4. All'esito dell'udienza del 5 giugno 2024 la Sezione, su istanza del ricorrente, assegnava all'Inps il termine per la notifica della memoria contenente la domanda riconvenzionale alle parti e

disponeva il rinvio della causa all'11 dicembre 2024.

5. All'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024 con ordinanza n. 194/2024 veniva disposta una CTU, incaricando a tal fine il Collegio Medico Legale della difesa – Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (nel prosieguo, CML), circa la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 104, d.p.r. n. 1092/1973 per le patologie di cui risultava affetto alla data della visita collegiale del verbale del 20 dicembre 2019 e, in caso affermativo, della relativa durata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con la medesima ordinanza era chiesto all'Inps di depositare una relazione sui provvedimenti adottati in esecuzione della sentenza della Sezione II di appello n. 541/2022, con particolare riferimento alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente e alla decorrenza della riliquidazione stessa, al conseguente credito da quest'ultimo maturato per arretrati e accessori in relazione agli esiti di tale giudizio e all'ulteriore indebito derivato dalla provvisoria esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 456/2020, fino ai provvedimenti adottati in esecuzione della sentenza di appello n. 541/2022.

6. Con nota del 4 agosto 2025 il CML comunicava di aver fissato l'inizio delle operazioni peritali per il 23 settembre 2025.

7. Il 3 settembre 2025 il ricorrente depositava note difensive, insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo di disporre la restituzione della somma di euro 45.851,77, prima della determinazione sul riconoscimento dell'assegno di incollocabilità, subordinato all'espletamento della CTU.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. All'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, con ordinanza n. 153/2025 questa Sezione, richiamata la precedente ordinanza n. 194/2024, fissava nuovi termini per il deposito della relazione richiesta al CML e della relazione richiesta all'Inps, disponendo il rinvio della trattazione al 20 maggio 2026.

9. Il 30 aprile 2026 il CML depositava il parere medico legale definitivo. Il CML, svolte le operazioni peritali ed esaminata la documentazione medica e amministrativa in atti, concludeva che "non sussistevano, alla data della visita collegiale del 20 dicembre 2019 (né antecedentemente a questa), i presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità ex art. 104, d.p.r. 1092/1973 decadendo pertanto, la necessità di esprimerne la durata sia in senso relativo che

assoluto”.

10. Con memoria dell’8 maggio 2026 il ricorrente contestava gli esiti della CTU, chiedendone il rinnovo o l’integrazione a mezzo di supplemento istruttorio. Allegava documentazione medica acquisita il 15 aprile 2026 e il 5 maggio 2026, attestante l’assenza di un miglioramento clinico e la configurabilità della menomazione quale pregiudizio per l’incolumità propria e dei terzi nel maneggio delle armi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ribadiva l’irripetibilità dell’indebito trattenuto dall’Inps e l’illegittimità della compensazione operata dall’Inps con il credito derivante da un distinto giudizio, riportandosi alle argomentazioni formulate in atti. Considerato il mancato adempimento da parte dell’Inps alle ordinanze di questa Sezione, chiedeva l’applicazione del principio di non contestazione circa gli importi asseritamente da restituire.

10. All’udienza del 20 maggio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto.

L’Inps si è opposto al rinnovo della CTU.

All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto, in primo luogo, l'accertamento della spettanza o meno dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 104, d.p.r. n. 1092/1973 e all'art. 20, d.p.r. n. 915/1978 in capo al ricorrente, riconosciuto con decreto del 6 novembre 2015 e revocato dall'amministrazione con decorrenza dal 1° gennaio 2020. In secondo luogo ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno dell'indebito pensionistico in relazione alle somme erogate al ricorrente successivamente alla revoca di tale assegno per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2022 e, in caso di sussistenza dell'indebito, della sua ripetibilità da parte dell'Inps. In terzo luogo, riguarda la legittimità o meno della compensazione impropria operata dall'Inps tra il debito del ricorrente derivante dal suddetto recupero di indebito e il credito derivante dall'esecuzione di una sentenza di primo grado relativa ad altra questione, successivamente riformata in appello con conferma del credito ma di minore importo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 93 c.g.c. del Ministero della difesa che, sebbene regolarmente evocato, non

si è costituito nel presente giudizio.

3. Nel merito, essendo state sollevate una pluralità di questioni collegate ma tra loro distinte, occorre procedere separatamente al relativo esame.

4. In primo luogo occorre esaminare la questione della spettanza o meno dell'assegno di incollocabilità per il periodo successivo al 1° gennaio 2020. Tale assegno, in particolare, risulta riconosciuto al ricorrente fino al 31 dicembre 2019. A seguito degli accertamenti medici effettuati nel dicembre 2019 per il rinnovo dell'assegno stesso, l'amministrazione ha revocato tale assegno con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con provvedimento ricevuto dal ricorrente il 5 agosto 2022 a seguito di richiesta di accesso agli atti. Prima di tale data il ricorrente aveva ricevuto solo la comunicazione dell'Inps del 13 giugno 2022 relativa alla rideterminazione dell'importo della pensione. Il ricorrente eccepisce la nullità del verbale della Asl del 20 dicembre 2019 sulla cui base è stata disposta la revoca dell'assegno, in quanto viziato per eccesso di potere per carente motivazione, richiamando gli esiti della visita del 2 dicembre 2019 presso l'ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli e il parere del 25 luglio 2023 del dott. omissis, che confermavano la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

spettanza del beneficio, evidenziando la sussistenza della pericolosità specifica per sé e per i terzi in relazione alla inidoneità al maneggio sicuro delle armi da fuoco.

In proposito, si premette che, ai sensi dell'art. 104, d.p.r. n. 1092/1973, "ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza super invalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. (…)".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr.,

ex multis, Sez. giur. Campania, sent. n. 550/2024; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 343/2024 e giurisprudenza ivi citata), lo stato di incollocabilità è volto a compensare la preclusione allo svolgimento di un'attività lavorativa per esigenze di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti, laddove l'interessato, per la natura e il grado della propria invalidità, possa essere di pregiudizio agli stessi in considerazione della ricorrenza di un elevato livello di pericolosità sul posto di lavoro, determinata dalle affezioni riconosciute dipendenti da causa di servizio. Tale stato di incollocabilità prescinde dal riconoscimento di una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ma impone una valutazione stringente della natura e della gravità della patologia sofferta, che tenga conto del livello di pericolosità sociale sul posto di lavoro delle affezioni riconosciute come dipendenti da causa di servizio, e che sia tale da comportare l'assoluta impossibilità di trovare una idonea collocazione lavorativa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ciò premesso, con riferimento alla spettanza o meno dell'assegno di incollocabilità ai sensi dell'art. 104, d.p.r. n. 1092/1973, in considerazione del

carattere medico-legale dell'accertamento necessario a valutare la sussistenza del relativo presupposto, è stato affidato al CML l'incarico di esprimere il proprio qualificato parere in merito. Il consulente, svolte le operazioni peritali ha concluso affermando la non sussistenza, alla data della visita collegiale del 20 dicembre 2019, dei presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità ex art. 104, d.p.r. 1092/1973.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il CML ha anzitutto premesso che "ai sensi dell'art. 104, d.p.r. 1092/1973 e dell'art. 20, d.p.r. 915/1978, il beneficio dell'assegno di incollocabilità: non deriva automaticamente dalla sola presenza di una menomazione invalidante; richiede che le infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio siano per loro natura e grado tali da rendere il soggetto non collocabile in alcuna attività lavorativa, perché la presenza dell'invalido costituirebbe pregiudizio per sé, per terzi o per l'incolumità e sicurezza degli impianti. Tale giudizio ha dunque carattere qualitativo-funzionale, non meramente percentuale, ed è necessariamente attuale, non potendo basarsi su valutazioni pregresse".

Con riferimento alla condizione sanitaria del

ricorrente, consistente nella "pregressa frattura pluriframmentaria del IV e V raggio della mano destra, trattata chirurgicamente, con reliquati funzionali permanenti", il CML ha affermato che "le risultanze documentali e cliniche esaminate mostrano: un quadro stabilizzato, privo di complicanze evolutive di natura osteo-articolare o neurologica; assenza di esiti tali da comportare grave compromissione funzionale globale della mano o incapacità d'uso dell'arto superiore destro; assenza di elementi clinici che configurino un rischio per la sicurezza di colleghi, impianti o processi produttivi; mancanza di patologie multiple o sistemiche che possano concorrere, in combinazione, a determinare condizioni di pericolosità in ambito lavorativo per se stesso, per i colleghi di mansione e per la gestione degli impianti". Il CML ha anche specificato che "la certificazione ortopedica ospedaliera del 02/12/2019 – pur riportando un quadro sintomatologico riferito come peggiorato – non documenta elementi oggettivi (come instabilità, deficit motori gravi, neuropatie ingravescenti, perdita funzionale significativa) tali da integrare i presupposti previsti dalla normativa". In merito al verbale della Commissione Asl reso nella seduta dell'11 dicembre 2019, che aveva concluso per

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

la non sussistenza dei requisiti per la concessione dell'assegno, ha evidenziato che esso, oltre ad avere pieno valore ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari, "non risulta in contraddizione scientifica con le risultanze cliniche agli atti; è coerente con la natura del quadro menomativo".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il CML ha altresì specificato che, trattandosi di beneficio di natura temporanea, esso ha "insito in sé il meccanismo della revisione essendo correlato ad infermità/menomazioni per natura etiopatogenetica suscettibili di variabilità espressiva sintomatologica", con conseguente possibilità di una valutazione negativa successiva ad una positiva. Al riguardo ha chiarito che "nel 2015 la Commissione riconobbe il beneficio per un periodo limitato di quattro anni, ritenendo correttamente la sussistenza temporanea dei requisiti. Nel 2019 di fatto, alla scadenza, il nuovo accertamento collegiale ha riscontrato un quadro clinico stabilizzato *in melius*, con limitazione funzionale dell'arto superiore destro di grado non invalidante, priva dei caratteri di pericolosità e inidoneità assoluta richiesti nel perimetro della norma. Di conseguenza, la mancata conferma del beneficio nel 2019 costituisce esito coerente con la fisiologica evoluzione del quadro

clinico e con la disciplina legale del beneficio, che richiede una verifica attuale e non presume la continuità del requisito nel tempo". Nel riesame complessivo della documentazione sanitaria acquisita agli atti dell'accertamento del 2019, il CML ha altresì evidenziato "la carenza di un supporto strumentale idoneo a documentare in modo oggettivo il quadro clinico riferito. In particolare, non risultano agli atti: radiografie (RX) dell'arto superiore destro, ecografie muscolo-tendinee, elettromiografie (EMG) degli arti superiori, né altre indagini strumentali che possano attestare *deficit* strutturali, neuropatie, o deformità a carico della mano destra. L'assenza di tali accertamenti comporta, sul piano medico-legale, che eventuali riferimenti a peggioramenti funzionali, dolenzia persistente, rigidità articolare o esiti osteo-articolari evolutivi non risultano oggettivamente verificabili, non essendo supportati da documentazione diagnostica strumentale. Tale mancanza conferma il quadro di stabilizzazione dei postumi". Ha inoltre evidenziato che "la diagnosi di morbo di *Dupuytren*, richiamata in alcune memorie e certificazioni di parte, risulta priva di conferma strumentale e non supportata da esame ecografico, valutazione specialistica dedicata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In assenza di tali elementi, la diagnosi rimane allo stato meramente dichiarativa e non può essere considerata, in sede medico-legale, come condizione patologica certa, né tantomeno come fattore aggravante o determinante ai fini dell'incollocabilità".

Il CML ha altresì dato atto che, a seguito della redazione del parere preliminare, sono pervenute osservazioni da parte del CTP del ricorrente, che evidenziavano l'errata applicazione del criterio di valutazione dell'art. 104, d.p.r. n. 1092/1973, asserendo che la menomazione della mano destra del ricorrente rendeva pericoloso l'uso delle armi da fuoco in sicurezza, integrando così il requisito della pericolosità nell'ambiente di lavoro. Evidenziavano altresì un appiattimento sulla causa di incollocabilità, esprimendo il disaccordo sulla possibilità di miglioramento della menomazione, ritenendola suscettibile solo di stabilizzazione o peggioramento; un'analisi superficiale della valutazione dei rischi e dei documenti, che evidenzierebbero un peggioramento e non un miglioramento della condizione, con serio rischio nell'utilizzo delle armi da fuoco; la mancata convocazione a visita l'interessato da parte del CML

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

o la disposizione d'ufficio di accertamenti ritenuti indispensabili. Rispetto a tali osservazioni, il CML ha anzitutto sottolineato che i quesiti oggetto di CTU vertevano sulla sussistenza della condizione di incollocabilità del ricorrente all'epoca dell'accertamento del dicembre 2019, rendendo del tutto indifferente lo *status* attuale del soggetto. Ha inoltre affermato la necessità di escludere l'effettuazione di accertamenti invasivi quali radiografie o elettromiografie, come suggerito dal CTP, ai fini di un accertamento con finalità non diagnostico-terapeutiche ma meramente medico-legali. Il CML ha altresì ritenuto utile, per maggiore chiarimento del contesto medico legale e del giudizio diagnostico, acquisire il verbale del 30 maggio 2011 relativo alla permanente inidoneità del ricorrente nell'Arma dei C.C., nel quale, contemporaneamente alla definizione del giudizio di inidoneità permanente al servizio militare nell'Arma, il ricorrente veniva giudicato reimpiegabile nelle corrispondenti area del personale civile dell'amministrazione della difesa, "ciò significando che la menomazione patita alla mano dal ricorrente, fin dall'inizio ed indipendentemente da evoluzioni in senso migliorativo o peggiorativo della stessa, non

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

lo ha mai posto in condizioni di assoluta e permanente incollocabilità in ogni settore lavorativo, ma semplicemente gli ha reso impossibile l'impiego in sicurezza delle armi da fuoco di modo da renderlo non più idoneo al servizio militare (….) poiché di possibile pregiudizio verso i colleghi di lavoro ed alla sicurezza degli impianti", sottolineando la natura della "menomazione sostanzialmente muscolo-scheletrica (senza alcuna inferenza disfunzionale a livello sistemico) in un distretto anatomico così ben localizzato (senza alcun riverbero negativo sui distretti contigui e men che meno a distanza)", come tale non "oggettivamente idonea alla completa abolizione della capacità lavorativa del soggetto al punto da renderlo genericamente e globalmente incollocabile e cioè incapace di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Le conclusioni alle quali è pervenuto l'organo di consulenza, come sopra esposte, appaiono integralmente condivisibili, in quanto sono coerenti con la documentazione agli atti, sono fondate su di essa nonché su argomentazioni medico legali dotate di coerenza logico-scientifica, adeguatamente motivate e immuni da vizi logici. Tali conclusioni hanno altresì tenuto adeguatamente conto delle osservazioni

formulate sul parere preliminare dal CTP di parte ricorrente, motivando espressamente anche rispetto ai profili ivi considerati, peraltro evidenziando l'irrilevanza di eventuali successivi accertamenti, essendo la valutazione relativa al 2019, nonché sostenendo l'assenza del requisito dell'incollocabilità con riferimento ad attività diverse dall'uso di armi da fuoco.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dunque, in considerazione degli esiti della CTU e alla luce delle coordinate interpretative sopra richiamate, deve ritenersi esclusa la sussistenza dei presupposti per il rinnovo dell'assegno di incollocabilità, con conseguente correttezza dell'operato dell'Inps.

Considerata l'esaustività e la coerenza delle argomentazioni espresse nella CTU, e l'assenza dei dedotti vizi, deve essere respinta la richiesta del ricorrente di procedere al rinnovo o all'integrazione della CTU. Si aggiunga che la documentazione medica prodotta dal ricorrente con la memoria dell'8 maggio 2026, fermo restando che pur trattandosi di documentazione sopravvenuta non risulta alcun impedimento ad una sua tempestiva formazione da parte dell'interessato, comunque precedente rispetto agli accertamenti sanitari in esame e allo svolgimento

della CTU, non appare idonea a mettere in discussione gli esiti della CTU stessa, in considerazione dell'articolata motivazione circa l'insussistenza della incollocabilità, come sopra riportate, e alle quale si fa rinvio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Ciò considerato con riferimento alla legittimità della intervenuta revoca dell'assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2020, occorre ora esaminare le questioni della sussistenza e della ripetibilità dell'indebito maturato per euro 51.163,64. In particolare, per il periodo dal 1° gennaio 2020, quale data di decorrenza del mancato rinnovo dell'assegno stesso sulla base del verbale di accertamento sanitario del dicembre 2019, al 31 luglio 2022, quale data nella quale è cessata la relativa erogazione, al ricorrente sono state erogate somme non spettanti a titolo di assegno di incollocabilità per tale importo complessivo.

Stanti le conclusioni alle quali si è giunti al punto precedente circa la non spettanza dell'assegno di incollocabilità, risulta all'evidenza che la somma di euro 51.163,64 costituisce un indebito pensionistico, in quanto attinente al pagamento di somme non dovute.

Il ricorrente in via subordinata ha eccepito la non ripetibilità di tale indebito in applicazione del

disposto di cui all'art. 206, d.p.r. n. 1092/1973, considerato che aveva percepito tali somme in buona fede, senza che gli risultassero contestate condotte dolose, e considerato che erano passati oltre due anni e mezzo dalla visita della Asl alla comunicazione del provvedimento impugnato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tale eccezione non può trovare accoglimento e deve pertanto essere respinta.

Nella fattispecie in esame, infatti, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 206, d.p.r. n. 1092/1973 (ai sensi del quale "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato"), trattandosi di previsione relativa alla diversa ipotesi degli effetti della revoca o modifica del trattamento definitivo di quiescenza. L'assegno di incollocabilità di cui all'art. 104, d.p.r. n. 1092/1973, infatti, è un beneficio economico accessorio rispetto al trattamento pensionistico definitivo, ontologicamente revocabile allorquando vengano meno, come nel caso in esame, i requisiti

richiesti per la sua attribuzione. Ne deriva l'irrilevanza ai fini della ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte della assenza di dolo da parte del percipiente, invero non contestato dall'Istituto previdenziale nei suoi confronti, e, al tempo stesso, l'irrilevanza di una sua situazione soggettiva di buona fede (cfr. Sez. II di appello, sent. n. 291/2023).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ne deriva che, nella fattispecie, "il recupero del *quantum* erogato a titolo di assegno di incollocabilità va inquadrato, quindi, esclusivamente nell'ambito dei principi generali in materia di recupero dell'indebito oggettivo posti dall'art. 2033 c.c. ed assoggettato all'ordinario termine prescrizionale decennale previsto dall'art.2946 c.c." (Sez. II di appello, sent. n. 291/2023).

Né, comunque, apparirebbero estensivamente invocabili i principi generali affermati dalla giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte in tema di ripetibilità dell'indebito derivante da somme indebitamente erogate al pensionato e accertate in sede di conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, volti a dare rilevanza al legittimo affidamento del percipiente sulla spettanza delle somme ricevute. Vale sottolineare che il ricorrente,

pur non essendo a conoscenza dei relativi esiti, era a conoscenza della pendenza di una nuova valutazione sulla sussistenza dei requisiti per il permanere del riconoscimento dell'assegno stesso e poteva dunque ragionevolmente considerare che l'assegno stesso avrebbe potuto non essere rinnovato, dovendosi quindi escludere ogni ragionevole affidamento nella stabilità dell'erogazione. A ciò si aggiunga che la revoca è intervenuta dopo meno di tre anni dalla visita presso l'organo medico e dal momento in cui scadeva il precedente riconoscimento, dunque, in un tempo che può essere ritenuto ragionevole.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Ritenuta la ripetibilità dell'indebito, occorre a questo punto valutare la correttezza delle modalità con le quali l'Inps ha provveduto al relativo recupero. In particolare, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della compensazione impropria operata dall'Inps, peraltro in unica soluzione, con l'intero credito pensionistico del ricorrente per l'esecuzione di altra sentenza relativa ad un diverso giudizio. Risulta infatti che il 12 luglio 2022 l'Inps ha comunicato al ricorrente che l'indebito di euro 51.163,64 si era ridotto a euro 5.311,87 a seguito dell'incameramento di quanto a lui spettante in applicazione del provvedimento Inps del 5 luglio 2022

che, in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 456/2020, gli aveva riconosciuto un credito pensionistico pari a euro 45.851,77. Tale ultimo credito pensionistico risulta successivamente ridotto, con determinazione asseritamente in corso di adozione da parte dell'Inps già all'atto di costituzione nel presente giudizio ma in concreto ancora non risultante adottata, a seguito della sentenza n. 541/2022 della Sezione II di appello che ha riformato la citata sentenza n. 456/2020.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al riguardo, deve essere in primo luogo respinta l'eccezione del ricorrente volta all'esclusione dell'applicazione della compensazione impropria o atecnica alla fattispecie in esame. Tale compensazione può infatti applicarsi rispetto alle reciproche pretese in questione, trattandosi di crediti e debiti che trovano origine nel medesimo rapporto pensionistico.

Deve invece ritenersi fondata l'eccezione volta a censurare le modalità con le quali la compensazione è stata effettuata, essendo stato compensato in un'unica soluzione l'intero credito del pensionato con il debito a lui riconducibile, senza applicare i limiti previsti dalla legislazione vigente rispetto all'effettuazione di trattenute sui crediti di tipo

pensionistico.

Al riguardo occorre rammentare che l'art. 69 della l. n. 153/1969, allo scopo di assicurare al pensionato mezzi adeguati a sopperire alle esigenze di vita, dispone, tra l'altro, che le pensioni possono essere cedute, sequestrate e pignorate nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In considerazione della natura indubbiamente pensionistica di arretrati derivanti dal mancato o ritardato pagamento di somme dovute a titolo pensionistico, tale limite del quinto deve ritenersi applicabile, oltre che ai ratei mensili correnti, anche agli arretrati corrisposti (cfr. Corte di cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 206/2016). Deve ritenersi, infatti, che "il recupero a valere su tali somme deve essere assoggettato alle medesime limitazioni, giacché, altrimenti, il limite del quinto sarebbe eludibile semplicemente ritardando l'erogazione delle somme" (Sez. giur. Liguria, sent. n. 100/2024).

Ne deriva che la ritenuta effettuata sulla intera somma di euro 45.851,77, dovuta a titolo di arretrati

in base alla citata sentenza n. 456/2020 di questa Sezione, nella misura eccedente il quinto della somma dovuta, è da ritenersi illegittima. Di conseguenza l'Inps è tenuto a rimodulare il piano di recupero della predetta somma, con trattenuta diretta sugli arretrati dovuti, come all'epoca determinati, per un importo pari a un quinto del totale dovuto e recupero della somma rimanente sui successivi ratei mensili dovuti, nel rispetto dei limiti sopra richiamati e degli ulteriori limiti previsti dalla specifica disciplina.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ai fini della conseguente restituzione al ricorrente dell'importo trattenuto in eccedenza rispetto a tale quinto, occorre tuttavia considerare che, in riforma della più volte citata sentenza di questa Sezione n. 456/2020 è intervenuta la sentenza della Sezione II di appello n. n. 541/2022 che ha rideterminato in un minore importo la somma spettante al ricorrente in base ad essa. In considerazione di tale ultima pronuncia, infatti, il credito spettante al ricorrente, all'attualità, non può più essere individuato nell'ammontare originariamente determinato in base alla sentenza del giudice di primo grado n. 456/2020, venuta meno in conseguenza della sua riforma con l'adozione della richiamata sentenza

di appello n. 541/2022. Ne deriva che, previa riliquidazione del trattamento pensionistico spettante e determinazione dell'importo effettivamente dovuto in esecuzione di tale ultima sentenza e decurtazione della somma legittimamente trattenuta in conformità ai sopra affermati criteri, l'Inps dovrà provvedere alla restituzione al pensionato della differenza, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo il criterio del cumulo parziale di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Deve respingersi l'eccezione sollevata dal ricorrente di applicazione del principio di non contestazione, dovendosi al riguardo rilevare che l'Inps ha espressamente contestato le richieste formulate dal ricorrente, pur restando inadempiente all'obbligo di dare seguito alla pronuncia di appello con riferimento alla concreta quantificazione dell'ammontare dovuto e alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico spettante.

8. Non vi è luogo a pronuncia sulla domanda riconvenzionale, in assenza della necessaria adozione da parte dell'Inps dei provvedimenti idonei a dare

seguito alla citata sentenza della Sezione II d'appello n. 541/2022.

9. La complessità della questione nonché la presenza in atti di diversi pareri medici, unitamente al parziale accoglimento della domanda, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso:

- dichiara la contumacia del Ministero della difesa;
- respinge la richiesta di riconoscimento del diritto all'assegno di incollocabilità di cui all'art. 104, d.p.r. n. 1092/1973 dalla data del 1° gennaio 2020;
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito dell'Inps nella parte eccedente rispetto al quinto del credito all'epoca liquidato a favore del ricorrente, con conseguente necessità di rimodulazione del piano di recupero del debito residuo e di restituzione al ricorrente dell'importo eccedente tale limite, nella somma derivante dall'esecuzione della sentenza della

Sezione II di appello n. 541/2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come da motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
28.05.2026 11:40:07
GMT+02:00